



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it


ATTO N. 1045

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa
del Consigliere Carissimi

“PROMOZIONE DI ATTIVITA' COMMERCIALI DI VENDITA DI PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA, INIZIATIVE DI FARM DELIVERY E SISTEMI DI RESTITUZIONE CON CAUZIONE”

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi
il 10/09/2021

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 10/09/2021



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Proposta di legge regionale

“Promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina, iniziative di farm delivery e sistemi di restituzione con cauzione”

Art. 1


(Principi e finalità)

1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile da parte dei cittadini, quale strumento di promozione del benessere personale e sociale e di sostenibilità economica ed ambientale.
2. La Regione, ispirandosi ai principi del Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare promuove la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, facilitando la cooperazione tra i settori della progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti, nonché mediante il raccordo con gli enti locali nella gestione dei rifiuti.
3. La Regione sostiene le attività finalizzate alla diversificazione delle offerte di prodotti, alla riduzione dei costi di vendita al dettaglio e al miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

Art. 2

(Attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina)

1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, promuove la vendita di prodotti sfusi e alla spina anche a chilometro zero.
2. Per prodotti sfusi si intendono i prodotti alimentari e non alimentari la cui vendita in modalità sfusa o alla spina è espressamente prevista dalla rispettiva normativa di settore.
3. Le attività di cui al comma 1 devono essere svolte nel rispetto della normativa comunitaria, regionale e nazionale in materia igienico-sanitaria, di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e di comunicazione delle informazioni sugli alimenti al consumatore.
4. Gli esercizi commerciali devono garantire un'adeguata informazione su origine e specificità dei prodotti venduti, in particolare per le produzioni di qualità, biologiche, naturali e da filiera corta, nonché sulla trasparenza dei prezzi.



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Art. 3


(Istituzione del registro regionale dei negozi di prodotti sfusi e alla spina)

1. La Regione istituisce il registro regionale dei negozi di prodotti sfusi e alla spina, suddiviso per comune, e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet.
2. Con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare, la Giunta regionale definisce, in particolare:
 - a) i requisiti dei negozi per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1;
 - b) i controlli da effettuare nei negozi iscritti nel registro di cui al comma 1;
 - c) le campagne di informazione e sensibilizzazione anche on-line sui siti istituzionali della Regione e degli enti locali, dirette a promuovere la diffusione di tale tipologia di negozi.

Art. 4

(Iniziative di farm delivery)

1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 e al fine di ridurre la produzione di rifiuti attraverso l'eliminazione degli imballaggi primari e degli imballaggi secondari, incentiva iniziative di farm delivery.
2. Per farm delivery si intende il servizio che consente ai consumatori di ricevere direttamente dal produttore o da un'associazione di produttori, anche tramite abbonamento, prodotti biologici, di stagione e di origine locale sfusi presso un punto di ritiro o presso la propria abitazione.
3. Le attività di cui al comma 1 devono essere svolte nel rispetto della normativa comunitaria, regionale e nazionale in materia igienico-sanitaria, di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e di comunicazione delle informazioni sugli alimenti al consumatore.



Gruppo assembleare
Legambiente Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Art. 5

(Sistemi di restituzione con cauzione)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e al fine di promuovere la riutilizzazione e il recupero degli imballaggi monouso e multiuso, promuove l'introduzione di sistemi di restituzione con cauzione.

Art. 6


(Incentivi per la realizzazione di fontanelli ed erogatori di acqua alla spina)

1. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti, la Regione installa e incentiva la realizzazione di punti di approvvigionamento ed erogatori di acqua di alta qualità, quali fontanelli, favorisce l'utilizzo di acqua alla spina e ogni altra azione mirata alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio.

Art. 7

(Funzioni della Regione)

1. La Regione promuove ed incentiva l'apertura di nuovi negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina e la realizzazione di spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi e alla spina all'interno di esercizi commerciali già esistenti.
2. La Regione sostiene ed incentiva i produttori e le associazioni di produttori che attivano servizi di farm delivery.
3. La Regione promuove e sostiene gli esercizi commerciali che applicano sistemi di deposito con cauzione.
4. La Regione installa e incentiva la realizzazione di punti di approvvigionamento ed erogatori di acqua di alta qualità e favorisce l'utilizzo di acqua alla spina.
5. Ai fini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, adotta, previo parere della competente commissione consiliare, un programma annuale degli interventi con il quale sono individuati, in particolare:



Gruppo assembleare
Lega Umbria


Il Consigliere
Daniele Carissimi

- a) la tipologia di incentivazione e sostegno che intende sostenere nell'anno successivo, con l'indicazione delle spese previste;
 - b) le modalità attuative;
 - c) le risorse disponibili;
 - d) idonee iniziative di educazione, formazione e divulgazione sui contenuti e sulle finalità della presente legge.
5. Gli interventi sono adottati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di aiuti di Stato.
6. La Regione può concedere il patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale su richiesta degli operatori che realizzano una o più campagne di comunicazione sulla vendita di prodotti sfusi e alla spina, sui sistemi di restituzione con cauzione e sulle iniziative di farm delivery.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa valuta i risultati e l'efficacia degli interventi previsti per promuovere la vendita di prodotti sfusi e alla spina, i sistemi di restituzione con cauzione e le iniziative di farm delivery. A tal fine la Giunta regionale presenta con cadenza annuale all'Assemblea legislativa una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi realizzati.
2. A tal fine, con riferimento al programma annuale previsto dall'articolo 7, la relazione illustra per ogni progetto realizzato:
 - a) la tipologia di investimenti attivati;
 - b) l'indicazione della riduzione degli imballaggi derivante dalla vendita di prodotti sfusi e alla spina, dalle iniziative di farm delivery e dall'attivazione di sistemi di restituzione con cauzione, per settore merceologico;
 - c) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.
3. L'Assemblea legislativa rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per gli anni 2021, 2022 e 2023 una spesa di euro 50.000,00 per ciascun anno, da iscrivere alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2021/2023.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1, si provvede per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti".
3. Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti di spesa della Missione 14, Programma 02, Titolo 1, annualmente previsti dalla legge di approvazione del bilancio.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale adotta il programma annuale previsto all'articolo 7 e le disposizioni per l'istituzione del registro disciplinato all'articolo 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legislazione europea, da sempre attenta al tema della gestione dei rifiuti, da ultimo anche con l'approvazione delle quattro direttive facenti parte del “*pacchetto sull'economia circolare*”¹ ha dettato nuove sfide e nuovi obiettivi in materia di sviluppo sostenibile e di prevenzione della produzione di rifiuti, allo scopo di contribuire alla transizione verso modelli di *business* compatibili con la salvaguardia dell'ambiente.

In particolare, in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio, le Direttive 851/2018/UE e 852/2018/UE stabiliscono che *la prevenzione dei rifiuti* è il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto sull'ambiente.

Al fine di ridurre il consumo di imballaggi non riciclabili e di *imballaggi eccessivi*, gli Stati membri sono chiamati a adottare misure volte a promuovere la diffusione degli imballaggi riutilizzabili e incentivare iniziative di comunicazione e formazione volte a sensibilizzare i consumatori sulle questioni relative alla prevenzione sulla produzione di rifiuti. Ciò anche attraverso l'utilizzo di sistemi di cauzione-rimborso, la fissazione di obiettivi quantitativi e la previsione, ove opportuno, di incentivi economici appropriati.

Nel nostro ordinamento, la disciplina degli imballaggi è contenuta nella Parte IV, Titolo II del D.Lgs. del 18 aprile 2006, n. 152, il quale al suo art. 218 definisce:

- 1 *imballaggio primario*, l'imballaggio che contiene una singola unità di vendita;
- 2 *imballaggio secondario*, l'imballaggio che raggruppa un certo numero di unità di vendita;
- 3 *imballaggio terziario*, l'imballaggio che facilita la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita (imballaggi primari) o di imballaggi multipli (imballaggi secondari).

¹ Direttiva 2018/849/UE, che modifica le direttive relative ai veicoli fuori uso (2000/53/CE), alle pile e accumulatori (2006/66/CE) e alle apparecchiature elettriche e elettroniche (2012/19/UE); Direttiva 2018/850/UE, che modifica la direttiva relativa alle discariche sui rifiuti (1999/31/CE).; Direttiva 2018/851/UE, che modifica la direttiva rifiuti (2008/98/CE).; Direttiva 2018/852/UE, che modifica la direttiva sugli imballaggi (94/62/CE).



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Per espressa previsione normativa, la disciplina si impernia su una doppia necessità: da un lato assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, prevenendo e riducendo l'impatto che su di esso hanno gli imballaggi, dall'altro garantire il funzionamento del mercato, evitando l'insorgenza di ostacoli alla circolazione delle merci ed alla concorrenza.

A tal fine, l'art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006 - come modificato dal D.Lgs. 116/2020 in sede di recepimento delle Dir. UE 851/2018/UE e Dir. UE 852/2018/UE - positivamente gli strumenti di attuazione delle finalità di *riduzione* degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio oggi prevede, tra l'altro, l'introduzione di *sistemi per il riutilizzo* e di *sistemi di restituzione con cauzione*.

In tale quadro, l'impiego di *premierità* e di *incentivi economici* rappresenta un ampliamento degli strumenti che il Governo può mettere in campo per le predette finalità di promozione e sviluppo dell'economia circolare.


Ebbene, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale, il "*Piano regionale di gestione dei rifiuti*" adottato dalla Regione Umbria prevede che la stessa:

- sensibilizzi all'uso di imballaggi ecocompatibili e riutilizzabili;
- potenzi l'offerta di prodotti ecologici;
- promuova l'introduzione negli esercizi commerciali di sistemi di "erogazione a spina" di alcuni beni di largo consumo;
- incentivi l'utilizzo dei sistemi di restituzione con cauzione.

Tutto ciò premesso, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di promuovere, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale, interventi volti a valorizzare il consumo critico, consapevole e responsabile da parte dei cittadini, quale strumento di miglioramento del benessere personale e sociale e di sostenibilità economica ed ambientale, nonché il proprio territorio e le attività commerciali che ivi si svolgono.

Ciò attraverso la messa in campo di interventi di promozione e contributo:

- alla vendita di prodotti sfusi e alla spina;
- allo sviluppo di iniziative di farm delivery (c.d. spesa in cassetta);
- all'introduzione di sistemi di restituzione con cauzione;



Gruppo assembleare

Lega Umbria

Il Consigliere

Daniele Carissimi

- all'installazione di punti di approvvigionamento ed erogatori alla spina di acqua di alta qualità.

Tali pratiche, invero, presentano notevoli vantaggi in quanto, limitando la produzione di rifiuti, da un lato riducono i costi di raccolta e di trattamento e le quantità di rifiuti destinati ad impianti di smaltimento e discarica e, dall'altro il consumo di risorse per la produzione di nuovi beni.

In particolare, le iniziative di farm delivery, oltre ad eliminare l'utilizzo di imballaggi primari come cellophane e vaschette di polistirolo e di imballaggi secondari come le cassette da esposizione, incentivano l'acquisto e il consumo di prodotti del territorio e a filiera corta, privilegiando dunque il commercio locale.

Infine, la promozione di sistemi sui sistemi di restituzione con cauzione, oltre a ridurre il consumo di materie prime necessarie per la produzione di nuovi beni, la produzione di rifiuti e la qualità della raccolta differenziata, consente di diminuire significativamente i costi derivanti dal trasporto dei prodotti tra clienti, esercizi commerciali e distributori, nonché le relative emissioni inquinanti.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'Articolo 1 descrive i principi e le finalità della proposta di legge richiamando i principi dell'economia circolare e la riduzione della produzione dei rifiuti. Si tratta pertanto di norma di principio, neutrale dal punto di vista finanziario.

L'Articolo 2 descrive le caratteristiche dei "negozi alla spina" e dei prodotti sfusi, per i quali si prevede che debbano rispettare la normativa comunitaria, regionale e nazionale in materia igienico-sanitaria e garantire tutte le informazioni sull'origine e la specificità dei prodotti, nonché sulla trasparenza dei prezzi. La norma circoscrive di fatto le caratteristiche dei destinatari degli interventi previsti negli articoli 3 e 7 della proposta di legge ed in tale ottica risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'Articolo 3 istituisce il registro regionale dei negozi di prodotti sfusi e alla spina prevedendone la pubblicazione sul sito internet istituzionale. La norma prevede inoltre che la Giunta regionale, con proprio atto, definisca: i requisiti dei negozi per l'iscrizione



Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

nel registro, i controlli da effettuare nei negozi iscritti nel registro e le campagne di informazione e sensibilizzazione dirette a promuovere la diffusione di tale tipologia di negozi. L'istituzione del registro viene effettuato con le risorse umane e strumentali già in possesso della Giunta regionale e non determina pertanto nuovi oneri a carico del bilancio regionale. Per quanto riguarda invece lo svolgimento delle campagne informative, tale attività rientra tra quelle da definire tramite il Programma annuale di cui all'articolo 7 della proposta di legge.


L'articolo 4 prevede che la Regione promuova iniziative di farm delivery (c.d. spesa in cassetta) ovvero di quei servizi che consentono ai consumatori di ricevere direttamente dal produttore o da un'associazione di produttori, prodotti biologici, di stagione e di origine locale sfusi. La norma è da intendersi avente carattere definitorio, che non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 prevede che la Regione, in attuazione dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promuove l'introduzione di sistemi di restituzione con cauzione. L'articolo, di recepimento delle norme nazionali, non genera in sé oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto la sua attuazione è demandata al Programma annuale delle attività di cui all'articolo 7.

L'articolo 6 prevede che la Regione incentivi e sostenga la realizzazione di punti di approvvigionamento ed erogatori di acqua di alta qualità e favorisce l'utilizzo di acqua alla spina e ogni altra azione mirata alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio. Anche in questo caso, la norma assume carattere generale, per cui neutrale dal punto di vista finanziario, demandando la sua attuazione al Programma annuale di cui all'articolo 7.

L'articolo 7 (Funzioni della Regione) sostanzia gli interventi descritti negli articoli precedenti. Si prevede infatti che la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, adotti, previo parere della competente commissione consiliare, un programma annuale degli interventi con il quale vengono individuati:

a) la tipologia di incentivazione e sostegno che intende sostenere nell'anno successivo, con l'indicazione delle spese previste;



Gruppo assembleare

Legambiente Umbria

Il Consigliere

Daniele Carissimi

- b) le modalità attuative;
- c) le risorse disponibili;
- d) iniziative di educazione, formazione e divulgazione sui contenuti e sulle finalità della legge.

Per l'attuazione di tali interventi si prevede uno stanziamento complessivo di € 50.000, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

L'articolo 8 contiene la clausola valutativa della legge e prevede che la Giunta regionale presenti all'Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi realizzati. All'attuazione di tale disposizione si provvede con le risorse umane e strumentali già in possesso della Regione e risulta quindi neutrale dal punto di vista finanziario.

L'Articolo 9 è dedicato alla norma finanziaria, con la quale si autorizza la spesa di € 50.000, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da iscriverne alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021/2023.

Per gli esercizi finanziari successivi si prevede che la spesa sia determinata ed autorizzata con la legge annuale di bilancio.

Il Consigliere regionale

Daniele Carissimi